



I.P.E.O.A. "MICHELE LECCE"

Istituto Professionale per l'Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera

Indirizzi – "Enogastronomia" – "Servizi di sala e di vendita" – "Accoglienza turistica" –

C.M. FGRH060003 - C.F. 92002250717 - sito web: www.ipeoalecce.it

peo: fgrh060003@istruzione.it – pec: fgrh060003@pec.istruzione.it



Circolare n. 2

San Giovanni Rotondo, 04/09/2025

I.P.E.O.A. "M. LECCE" S.Giov. Rot.
Prot. 0008333 del 04/09/2025
I-1 (Uscita)

AI DOCENTI
AGLI STUDENTI
AI GENITORI
AL D.S.G.A.
ALL'ALBO
AL SITO WEB
AL REGISTRO ELETTRONICO

Oggetto: circolare MIM n. 3392 del 16.06.2025 – Utilizzo telefonini

In riferimento all'oggetto epigrafo, senza entrare nel merito della scelta, è evidente che la scuola deve adeguarsi a tali indicazioni. Tale adattamento, ovviamente, presuppone un percorso di sensibilizzazione che, per mere ragioni educative, deve fondarsi sul rispetto della regola, non per la sua cogenza e/o per gli aspetti afflittivi, ma per i risvolti positivi che la regola medesima, intesa in senso esteso, ha sulla convivenza civile e sul regolare svolgimento della vita comunitaria.

Operativamente il primo intervento necessario è l'aggiornamento del Regolamento di Istituto, che sarà valutato in seno agli organi collegiali, dopo una prima fase di attività osservativa, in cui devono riconoscersi eccezionali e temporanee deroghe adattative.

Da un punto di vista legale ricordo che la circolare ha vietato l'uso del cellulare, non il possesso.

Questo è un elemento dirimente rispetto alle decisioni delle misure organizzative da utilizzare per rendere effettivo il divieto.

La scuola deve adottare una decisione fondamentale scegliendo se: obbligare gli studenti alla custodia collettiva dei telefoni in spazi dedicati come cassetture, armadietti, sacchetti numerati oppure limitarsi a vietarne l'uso, lasciandoli nelle tasche o negli zaini spenti. Si ritiene di optare per una soluzione che sia compenetrante per entrambi gli aspetti. Di guisa, la comunità educante riserverà degli spazi appositi e posti in sicurezza, ove i discenti possano, liberamente, deporre i propri telefonini o, in alternativa, lasciarli nella propria disponibilità, ma spenti e negli zaini. La coercizione del deposito e la successiva custodia determinerebbero, ope legis, l'assunzione di responsabilità, assumendo anche il rischio giuridico di furti o danneggiamenti, oltre ai costi aggiuntivi legati alla gestione logistica e alla sicurezza.

La custodia potrà comportare tantissimi rischi di addebito di responsabilità alla scuola stessa per malfunzionamenti e/o furti. Questa è la medesima ragione per cui si ritiene che, nell'individuazione delle sanzioni da adottare, il "sequestro" del telefono per riconsegnarlo ai genitori (come qualcuno suggerisce) è altresì ugualmente pericoloso. I genitori potrebbero non riuscire a venire immediatamente a scuola e far tornare a casa quel ragazzo senza cellulare, in caso di emergenze o pericoli nel tragitto, coinvolgerebbe la scuola in profili di responsabilità enormi (Obblighi di custodia ex art. 1177 c.c. e art.335 c.p.).

Tecnicamente il divieto si estende a tutte le pertinenze scolastiche, senza eccezioni per corridoi, spazi esterni o attività extracurricolari e per tutti il tempo di permanenza a scuola e dunque anche nel corso delle interruzioni delle attività didattiche, assemblee o attività di laboratorio.

E' assolutamente evidente, anche se non è scritto esplicitamente, che il divieto si deve estendere al personale scolastico e dunque anche a docenti e personale ATA, anche solo per un discorso di coerenza con le indicazioni impartite agli alunni.

In ragione di tale disamina, è utile richiamare il rispetto di quanto stabilito nel Regolamento nel Patto Educativo di Corresponsabilità, che sarà dunque necessario far sottoscrivere nuovamente anche da chi lo ha già sottoscritto, integrando tale accapo.

Allo stato de quo, a regolamento vigente, l'utilizzo del telefonino potrebbe ricondursi ad una violazione disciplinare da sanzionare, in maniera graduale, a seconda dei casi di recidiva. Nell'ambito di tale analisi, risulta evidente preservare alcune deroghe che possono essere così declinate:

- **È ammesso l'uso nei casi in cui l'utilizzo è previsto nei PEI e nei PDP;**
- **È ammesso l'uso del telefonino quando, sulla base del progetto formativo adottato dalla scuola, è strettamente funzionale all'efficace svolgimento dell'attività didattica nell'ambito degli specifici indirizzi.**

In ordine al tema dell'utilizzo e il suo relativo divieto, è necessario evidenziare che sia opportuno predisporre degli insegnamenti trasversali votati all'acquisizione della consapevolezza dell'utilizzo razionale dei device, oltre il tempo scuola. E' da ribadire che la Scuola fornirà tutti gli strumenti materiali per garantire il rispetto del divieto e l'attuazione di tutte le misure organizzative da attivare in merito, come, a titolo esemplificativo, l'acquisto di appositi armadietti.

PROPOSTA ARTICOLO PER IL REGOLAMENTO D'ISTITUTO

Divieto di utilizzo di smartphone e dispositivi elettronici personali

Ambito di applicazione

A partire dall'anno scolastico 2025/2026 (dal 1° settembre 2025), in attuazione della Circolare MIM n. 3392/2025, l'uso di smartphone e dispositivi elettronici personali (es. smartwatch, tablet privati, cuffie wireless) è vietato durante l'intero orario scolastico, comprendente lezioni, intervalli, spostamenti, attività extracurricolari e tutte le pertinenze dell'Istituto.

Il divieto ha lo scopo di tutelare la salute e il benessere degli studenti, garantire la qualità degli apprendimenti, prevenire fenomeni di distrazione e favorire un clima scolastico sereno e inclusivo.

Eccezioni ammesse

L'uso di smartphone può essere consentito esclusivamente:

- per studenti con PEI o PDP che prevedano lo smartphone come strumento compensativo;
- per motivi di salute documentati;
- per attività didattiche specifiche, su autorizzazione del docente e con finalità formative dichiarate.

È consentito l'impiego di strumenti tecnologici forniti dalla scuola (PC, tablet, LIM) nei contesti didattici, secondo le modalità stabilite dai docenti.

Misure organizzative

L'Istituto stabilirà le modalità operative di gestione dei dispositivi e del divieto (es. obbligo di tenerli spenti e non visibili; eventuale deposito in contenitori o armadietti numerati...) in coerenza con le scelte organizzative deliberate dagli organi collegiali.

Sanzioni disciplinari

La violazione del divieto comporta l'applicazione di sanzioni progressive e proporzionate, ispirate a finalità educative e al principio della gradualità:

- Prima infrazione: richiamo verbale del docente e annotazione nel registro elettronico;
- Seconda infrazione: nota disciplinare scritta e comunicazione alla famiglia;

– Infrazioni reiterate: convocazione della famiglia e applicazione di sanzioni disciplinari da parte del Consiglio di Classe, fino alla sospensione dalle lezioni con obbligo di frequenza fino a 2 giorni;

In caso di violazioni gravi quali l'uso del dispositivo per offese, atti di cyberbullismo, diffusione non autorizzata di immagini o video la sanzione consiste nella sospensione dalle lezioni senza obbligo di frequenza nella misura che verrà determinata dal Consiglio di Classe e, se necessario, segnalazione alle autorità competenti.

Ruolo del personale scolastico.

Anche il personale docente e ATA è tenuto a non utilizzare i propri dispositivi personali durante le attività scolastiche, salvo comprovate esigenze di servizio, per garantire coerenza educativa.

Educazione all'uso consapevole della tecnologia

Parallelamente al divieto, l'Istituto promuove iniziative di educazione digitale, cittadinanza responsabile e consapevolezza dei rischi legati all'abuso di dispositivi elettronici.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Luigi Talienti

Documento firmato digitalmente